



STATUTO

ALBERTO ALLATTO N° 6335
C.F. 2 DA

Allegato "A"



1. E' costituita una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata LaPOLISMILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA siglabile LaPOLISMILE A.S.D. con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36,37 e 38 del Codice Civile, al D.lgs 460/97 ed alla Legge n. 383/2000 s.m.i., compreso quanto disposto dall'art. 90 Legge n. 289/2002
2. L'associazione ha sede legale in Moncalieri (To), Via Tenivelli 18 e può istituire sedi operative su tutto il territorio nazionale; essa è apolitica senza fini di lucro come previsto dalla Legge 280 del 27 dicembre 2002 art.18.
3. L'associazione ha per oggetto lo scopo di rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione, per promuovere la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, quale diritto di tutti i cittadini, affinché lo sport dilettantistico si affermi anche nel nostro paese come servizio sociale. Gli scopi dell'associazione sono quelli di concepire l'attività sportiva dilettantistica quale fattore di emancipazione di giovani e dei lavoratori, contribuendo all'educazione sociale e democratica dei cittadini, in una visione complessiva delle esigenze culturali e sociali della popolazione. L'associazione si propone perciò di sviluppare attività sportive dilettantistiche, viste come momento educativo e socializzante, oltre che attività riguardanti la cultura ed il tempo libero. Le attività proposte potranno quindi essere rivolte ad un'utenza compresa tra la prima infanzia e la terza età. L'associazione si propone, inoltre, di progettare e promuovere attività culturali e ricreative rivolte alle donne ed ai minori di sesso femminile da inserire nel più ampio contesto delle pari opportunità. La serietà dei progetti deve avere come condizione necessaria la crescita professionale di operatori ed animatori sportivi, che potrà avvenire attraverso stages di formazione proposti dall'associazione stessa. Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'associazione.
4. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario da approvarsi da parte dell'assemblea annuale dei soci. L'associazione esplicitamente accetta ed osserva statuti, regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni sportive o Enti di Promozione sportiva a cui intende aderire in base alla specifica attività svolta dall'associazione stessa, nell'ambito dei propri fini

istituzionali evidenziati dal presente statuto. L'associazione, in applicazione dei disposti normativi del C.O.N.I. si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

5. L'associazione elabora e realizza specifici progetti di intervento nel campo delle attività elencate al punto 3 con la possibilità di instaurare di volta in volta rapporti di collaborazione con organismi associativi istituzioni culturali, enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, pur mantenendo sempre la più completa indipendenza nei loro confronti. La formazione e la consulenza qualificata saranno tra i mezzi prevalenti per il conseguimento dello scopo sociale. L'associazione potrà inoltre partecipare e/o costituire altre associazioni o associazioni temporanee d'impresa al fine di perseguire e sviluppare lo scopo mutualistico della stessa. La formazione è da intendersi nei termini più ampi per ogni livello culturale e professionale, addestramento tecnico, aggiornamento professionale, formazione manageriale e comportamentale.

6. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali
- Dagli apporti in danaro o in natura dei singoli soci
- Dalle sponsorizzazioni, dai contributi finanziari e dalle elargizioni di qualsiasi natura da parte di enti pubblici enti locali, società, associazioni, istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali, e soggetti privati che intendano offrire il proprio sostegno all'attività ed ai programmi dell'associazione;
- Dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- Dai proventi derivanti dall'attività di distribuzione di prodotti inerenti all'attività di cui all'articolo 3 ai propri associati e non.

7. L'associazione ha durata illimitata. Gli esercizi sociali chiudono al 30 settembre di ogni anno.

8. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sono predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo che rimarranno depositati presso la sede dell'associazione nei successivi trenta giorni a disposizione di tutti gli associati.

9. L'associazione è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità e nel rispetto delle opinioni individuali. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di qualunque nazionalità che

versino la quota annuale determinata dal consiglio direttivo al fine di partecipare alle attività dell'associazione. Il consiglio direttivo avrà il compito di vagliare le domande di iscrizione e potrà rigettarle, con provvedimento motivato, qualora non sussistano i requisiti per l'iscrizione stessa.

10. L'essere socio dell'associazione comporta l'adesione allo statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione stessa. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione sociale o sportiva ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.
11. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per non aver rinnovato il pagamento della quota e per esclusione. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Contro l'espulsione o la radiazione i soci possono ricoprire, in prima istanza, all'assemblea dei soci e, in seconda istanza, agli organi di giustizia della Federazione sportiva nazionale o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata.
12. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
13. L'assemblea degli associati può deliberare a maggioranza assoluta degli iscritti l'esclusione di un associato, nei casi in cui essa reputi la permanenza dell'associato incompatibile con le finalità dell'associazione, in quanto il socio si sia reso responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e degli scopi dell'associazione.
14. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.


15. I soci si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Beneficiari dell'associazione

Non vi sono limiti temporali alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci in regola con i versamenti hanno pari diritto di voto in assemblea e pari diritti di elettorato attivo e passivo nelle cariche sociali. Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

16. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di due fino ad un massimo di trenta membri eletti dall'assemblea generale, che ne fissa il numero. Può essere eletto qualunque socio purché abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il pagamento delle quote sociali, non ricopra cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni nazionali o dagli Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno, non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. I componenti del consiglio direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni e possono essere rieletti. Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito un presidente, un vice presidente ed un tesoriere rieleggibili. Se necessario, il consiglio direttivo può nominare tra i propri membri uno o più consiglieri delegati fino ad un massimo di tre, con poteri fissati all'atto della nomina. I consiglieri non possono ricoprire cariche sociali in associazioni nell'ambito della medesima disciplina. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo dell'associazione. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

17. In caso di dimissioni, decesso o qualsiasi altro impedimento di un consigliere elettivo, il consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida all'assemblea. Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzitempo o per morte o per altra causa, rimane in carica fino alla scadenza del mandato consigliere da lui surrogato.



18. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno metà dei consiglieri, in carica.
19. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nessuno escluso. Determina la quota annuale di iscrizione e compila i regolamenti per il funzionamento dell'associazione.
20. Il presidente ed, in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
21. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di convocazione e l'ordine del giorno delle materie da trattare, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
22. Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione. Ciascun socio potrà rappresentare nell'assemblea uno o più soci fino ad un massimo di tre, presentando al presidente dell'assemblea delega scritta da parte dei rappresentanti.
23. L'assemblea ha il potere di eleggere il consiglio direttivo, approvare il bilancio di esercizio, modificare lo statuto o sciogliere l'associazione.
24. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in eventuale sua assenza dal vice presidente. Il presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
25. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se presente almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, sono necessari voti favorevoli di almeno i due terzi dei presenti. Per ogni riunione dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo deve essere redatto un verbale che va trascritto negli appositi libri. Qualora si tratti di verbale relativo ad Assemblea Straordinaria con all'ordine del giorno variazioni di statuto, il verbale va trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Presidenza provinciale della Federazione sportiva nazionale o dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata.

26. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
27. L'assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società sportiva di Capitali, ai sensi delle Leggi 23/03/1981 n .91 e 27/12/2002 n. 289 per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n. 50 o richiedere la personalità giuridica attraverso la propria ricostituzione per atto pubblico.
28. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e, comunque, secondo le norme del codice Civile. In caso di scioglimento i beni patrimoniali dati in uso all'associazione dalla Federazione sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata ritornano in possesso della Federazione o dell'Ente che li aveva concessi; il patrimonio dell'associazione sarà devoluto alla presidenza provinciale della Federazione sportiva nazionale o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata o ad altra associazione con finalità analoga o a fine di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalle legge.
29. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'organizzazione e i suoi organi esclusa ogni altra giurisdizione, sono sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dal consiglio direttivo o, se questo è parte in causa uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati.
30. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia allo statuto nazionale della federazione sportiva nazionale o dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in ogni caso le norme del Codice Civile.


IL PRESIDENTE E SOCIO FONDATORE

DI DEDDA MICHELE




IL VICE PRESIDENTE E SOCIO FONDATORE

GHIRLASSI VITTORIO




IL TESORIERE E SOCIO FONDATORE

PISCITELLO LORENZA



IL CONSIGLIERE E SOCIO FONDATORE

SAMMARCO ANDREA



IL CONSIGLIERE E SOCIO FONDATORE

DELLINO ANDREA

